

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

EX ART. 700 C.P.C.

per la prof.ssa **Giuseppina Caldarola**, nata a Terlizzi (BA), il 09.04.1971, C.F. CLDGPP71D49L109Z, ivi residente alla via Ettore Fieramosca n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Fiorani del Foro di Piacenza (c.f. FRNNNL65A68H887J), in forza di procura speciale in calce a questo atto, nel cui studio in Piacenza, V.lo Gandine n.2/A elegge speciale domicilio e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni relative a questo procedimento al seguente indirizzo pec:fiorani.antonella@ordineavvocatipc.it e al numero fax n. 0523/339237,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere 76
nonché contro

AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA - UFFICIO IX SEDE DI PIACENZA (c.f. 80008710347), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in PIACENZA, via San Giovanni n. 17,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (c.f. 80062970373), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via de' Castagnoli n.1, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura territoriale dello Stato in Bologna, via Guido Reni n. 4

RESISTENTI



IN FATTO

Premesso che:

- 1) La ricorrente prof.ssa Giuseppina Caldarola è abilitata all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, classe di concorso A019, abilitazione conseguita in seguito a superamento di concorso ordinario ed attualmente è in servizio presso l'ITIS Marconi in Piacenza ed è docente su classe di concorso in esubero provinciale e nazionale (doc.n.1);
- 2) la stessa, assunta con contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.12.2015 (doc.n.2), con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2015 per posto comune di insegnamento in discipline giuridiche ed economiche A019, partecipava alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune (Fase C), come previsto dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità scuola sottoscritto in data 08.04.2016, per ottenere la sede definitiva su una scuola o meglio, in un "ambito" territoriale comprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi;
- 3) la ricorrente pertanto presentava a mezzo del portale "istanze online" predisposto dal Miur la relativa domanda, corredata dalla scelta di cento (100) ambiti territoriali (doc.n.3) e, in considerazione delle proprie esperienze professionali e titoli posseduti, alla stessa venivano attribuiti punti dodici (12), secondo le tabelle annesse a tale **norma** (doc.n.4);
- 4) in data 13.08.2016 il Miur disponeva l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio Scolastico Periferico pubblicava il relativo decreto con il Bollettino contenente l'indicazione dei docenti assegnati al proprio territorio provinciale;
- 5) con notifica a mezzo mail del 13.08.2016 all'istante veniva comunicato il mancato accoglimento della domanda di mobilità (doc. n. 5); anzi, la stessa veniva dichiarata docente appartenente a classe di concorso in esubero a livello nazionale e a livello provinciale, tanto è vero che, in occasione della imminenza della data del 01.09.2016, coincidente con la data di presa in servizio, l'USP di Piacenza, a mezzo pubblicazione sul proprio sito istituzionale, comunicava alla prof. Caldarola la sede temporanea di presa in servizio, coincidente con l'ITIS Marconi in Piacenza, disponendo successivamente l'utilizzazione provvisoria della stessa presso la medesima sede scolastica (doc.n.1, doc. n.6);



6) di contro, la ricorrente, nonostante il punteggio attribuito sia pari a dodici (12), si è vista superare in ambiti territoriali inseriti nella propria istanza di partecipazione alla mobilità nazionale da vari docenti con un punteggio inferiore a quello della odierna istante;

7) la ricorrente pertanto, ritenendo di dover evidenziare tale anomalia, in data 23.08.2016 presentava istanza di conciliazione all'USP di Piacenza (doc. n.7), inviata dapprima a mezzo pec, indi spedita a mezzo r/r di pari data e ricevuta il successivo 24.08.2016, istanza rimasta però senza esito alcuno ed anzi nemmeno pubblicata sul sito del predetto USP, in palese violazione delle norme sulla trasparenza delle P.A.. Nella detta istanza di conciliazione la prof. Caldarola evidenziava che:

-dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto/classe di concorso A019 erano stati assegnati a docenti controinteressati e partecipanti alla stessa fase di mobilità (Fase C) posti in ambiti territoriali pure indicati dalla odierna ricorrente nella domanda di mobilità, nonostante il fatto che i detti docenti possedessero punteggi inferiori a quello attribuito alla prof. Caldarola, allegando inoltre un prospetto dei docenti dai quali l'istante era stata surclassata ovvero:

-Chinni Michele, C.F. CHNMHL69A31D643Z, con punteggio 8, trasferito nell'ambito territoriale 0013 della Regione Puglia;

-Tarantini Catia, C.F. TRNCTA66R70Z133J, con punteggio 10, trasferita nell'ambito 0001 della Regione Puglia;

-Triggiani Antonietta, C.F. TRGNNT64D64E332C con punteggio 0, trasferita nell'ambito 0001 della Regione Abruzzo;

-Tomasetti Angela, C.F. TMSNGL68T64A515A, con punteggio 6, trasferita nell'ambito 0001 della Regione Abruzzo;

-Di Nunzio Luca, C.F. DNNLCU76D15B057C, con punteggio 9, trasferito nell'ambito 0006 della Regione Abruzzo;

-Petroni Paola, C.F. PTRPLA66EH501U, con punteggio 8, trasferita nell'ambito 0001 della Regione Lazio;

-Sinatora Lucia, C.F. SNTLCU71D42D024U, con punteggio 9, trasferita nell'ambito 0026 della Regione Lazio;



-Capone Giuseppe, C.F. CPNGPP72R09C129I, anagraficamente più giovane della ricorrente, con punteggio 12, trasferito nell'ambito 0013 della Regione Campania

IN DIRITTO E SUL FUMUS BONI JURIS:

1. Premesso che con il presente ricorso viene invocato il rispetto delle norme contenute nel CCNL Scuola e relative alle procedure di mobilità, in concreto la ricorrente intende contestare la propria mancata assegnazione negli Ambiti dalla stessa indicati, sulla scorta di un atto illegittimo, nullo e/o annullabile che, in violazione di norme di diritto e/o in abuso di potere, ha costituito un grave danno per la docente, con conseguente diritto della stessa ad ottenere, anche in via d'urgenza, ogni provvedimento che risulti necessario e/o opportuno al fine di far cessare lo stato pregiudizievole lamentato. La prof. Caldarola eccepisce quindi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 13 del contratto Collettivo sulla mobilità (doc.n.4), nonché del principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito che, nel caso specifico, è stato espresso dal punteggio attribuito ai singoli docenti nella fase dei trasferimenti.
2. Ed infatti, a parte la peculiarità del caso sottoposto all'attenzione di questo Ill.mo Giudice del lavoro, in via generale **si contesta il mancato trasferimento della prof. Caldarola per i seguenti**

MOTIVI

I° Violazione del CCNI sulla mobilità' (CCNI om 08.04.2016 n. 241 e 242) ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015 - violazione dell'art. 3 della l.n. 241/90.

Violazione del principio di scorrimento delle graduatorie - art. 28 comma 1 dpr n. 487/94.

Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorieta', ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparita' di trattamento.

Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.,illegittimita' ed illogicità della condotta amministrativa

Una volta entrato in ruolo equità sostanziale imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della ns. Carta



Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove prestare la propria attività professionale.

La L. 107/15 cd." Buona scuola", nel disciplinare il Piano straordinario di immissione in ruolo del personale docente ancora precario , lo ha anche articolato in quattro fasi (zero, a, b e c) volte a permettere l'assunzione di tutti coloro che fossero inseriti delle Graduatorie ed Esaurimento (d'ora in avanti anche GaE).

In base al suddetto Piano ed al successivo CCNI sulla mobilità le modalità di assegnazione delle cattedre (e degli ambiti territoriali) ai singoli docenti erano appunto legate alla cd "fase" della loro immissione in ruolo (ovvero fase a, b o c). Nello specifico l' odierna ricorrente è rientrata nella fase C del Piano assunzionale e, per tal ragione, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della l.n. 107/2015 avrebbe dovuto *"presentare domanda di mobilità, nell'ambito di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su posti vacanti successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*.

In argomento l'art. 2 comma 3 del più volte CCNI ha quindi espressamente previsto che: *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale."* Ed ancora si legge: *"1. Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, (come nel caso della ricorrente) parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

E' evidente, però, che nel caso della ricorrente le predette disposizioni non sono state rispettate, dal momento che la medesima ha presentato regolare domanda (vds. doc. n.3 in



atti) di mobilità territoriale, esprimendo delle preferenze, ma, nonostante ciò, l'Ambito 0013 e 0001 della Regione Puglia, unitamente agli Ambiti 0001,0006 della Regione Abruzzo, nonché gli Ambiti 0001,0026 della Regione Lazio e 0013 della Regione Campania, prescelti dalla ricorrente, sono stati inspiegabilmente assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima prof. Caldarola, violando il principio secondo il quale il criterio di assegnazione dell'ambito prescelto deve avvenire in forza del principio di vicinorietà ed in base al punteggio assegnato.

Oltre a ciò la precitata L. n. 107 del 2015 (recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), all’art. 1, comma 66, ha previsto che “**A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, [...].** Pertanto, ai sensi del primo periodo del successivo comma 68, “**A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali”. I commi 79-82 dell'articolo 1 della citata Legge prevedono che:**

“79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80 Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta



formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”.

Sulla base di dette disposizioni l'odierna ricorrente è stata quindi **doppiamente penalizzata** in quanto negli ambiti territoriali dalla medesima prescelti non solo non è stata trasferita per effetto della procedura di mobilità, ma, a causa di detta mancata assegnazione, non è stata neppure destinataria, sulla base della “chiamata per competenza”, di un posto in una delle istituzioni scolastiche ove, per certo, vi sarebbe stata disponibilità di cattedre e questo in ragione del fatto che alla docente è stata preclusa la possibilità di presentare la propria candidatura.

Non solo: il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, come presentata dalla ricorrente, difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento dello stesso, essendo del tutto carenti le indispensabili argomentazioni del ragionamento decisorio, volte a permettere la verifica delle valutazioni fatte sugli interessi giuridicamente apprezzabili ai fini dell'adozione di tale atto, così ledendo i diritti della docente che si è vista assegnare ad una sede non voluta senza poterne comprendere le ragioni

Il provvedimento infatti, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la ragione del mancato accoglimento della domanda di trasferimento, così come formulata dalla ricorrente, ma non esplicita, nemmeno *de relato*, la fattispecie normativamente prevista quale suo presupposto; men che meno offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del CCNL Scuola e del CCNI, per irragionevolezza e illogicità manifesta, nonché per palese discriminazione rispetto agli altri docenti che, pur in possesso di un minor punteggio, hanno ottenuto le sedi



spettanti o comunque prescelte dalla prof. Caldarola, come evidenziato nelle premesse di questo ricorso e nel richiesto (e mai espletato) tentativo di conciliazione, allegato in atti (doc.n.7).

È peraltro evidente come l'istante si trovi paradossalmente penalizzata anche rispetto ai sopra indicati docenti con punteggio inferiore al suo e che, pertanto, il mancato accoglimento della domanda di mobilità territoriale come formulata dalla prof. Caldarola sia il risultato di violazione di norme di legge e degli accordi contrattuali ed è pertanto lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni alla docente.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, sia la circostanza che la disposizione di utilizzazione della ricorrente presso l'ITIS Marconi in Piacenza è stata adottata irragionevolmente dall'Ufficio scolastico, che non ha tenuto conto delle richieste presentate dal lavoratore prima della adozione definitiva del provvedimento e, nemmeno, ha riscontrato il tentativo di conciliazione così come formulato, con ciò incorrendo in un vizio procedimentale da cui deriva lo stigma della annullabilità del provvedimento adottato.

Per tali motivi pertanto, il detto provvedimento è da ritenersi nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L.241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Nella denegata ipotesi di volesse accogliere l'ipotetico assunto che il mancato trasferimento sia stato adottato per un non affatto esposto ed esplicitato interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento oggi in contestazione costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento e costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 della Costituzione, indi, dell'art. 97 della Costituzione, che impongono il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della P.A..

Allo stato, certamente, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Ufficio scolastico, decisione, pertanto, che dovrà essere annullata perché viziata da eccesso di potere, arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenze manifeste.

Tanto è vero che, nella lettera di notifica di mancata assegnazione di ambito (doc.n.5), l'Amministrazione, utilizzando una mera clausola di stile, nel tentativo di adempiere l'obbligo di motivazione, laconicamente scrive che "eventuali richieste di chiarimento" possano ottenersi presso



“gli uffici amministrativi competenti”sigh!!

Né è dato intendere, nella attribuzione delle sedi/ambiti, come abbia funzionato e secondo quali logiche l'algoritmo...

II° VIOLAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 13 CONTRATTO COLLETTIVO SULLA MOBILITA'

Del pari, si richiede che venga dichiarato nullo il provvedimento di utilizzazione della ricorrente presso l'Itis Marconi in Piacenza (doc.n.6), per palese violazione dell'art. 23, comma 13 del contratto collettivo sulla mobilità del 08.04.2016.

Ed infatti, prevede tale norma al comma 11 che, nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero siano disposti su tutti i posti e le cattedre e dotazioni provinciali....e che (comma 12), i docenti titolari sulla provincia che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede e che (comma 13 citato articolo), dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nell'ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa.

Traducendo in chiaro il principio nel caso di specie l'Usp di Piacenza, con nota pubblicata sul proprio sito in data 26.08. 2016 (doc n.1), dichiarava l'istante in esubero nella provincia e, indi, con nota successiva (doc.n.8), la dichiarava anche in esubero dopo i movimenti su ambito; pertanto, in applicazione della norma innanzi richiamata e di cui, con questo atto se ne denuncia la violazione, alla ricorrente spettava il trasferimento d'ufficio nell'ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa nella domanda di mobilità/trasferimento e che, nel caso di specie, come può evincersi dalla domanda di mobilità in atti (doc.n.3), coincide con l'ambito 0003 della Regione Puglia, con conseguente illegittimità anche della successiva determinazione assunta in data 14.09.2016 da parte dell'USP di Piacenza di utilizzare la docente odierna istante in esubero sull'ambito, presso l'Itis Marconi in Piacenza (doc. n.6);

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza, deve evidenziarsi che il fumus boni iuris è dato pacificamente dalla esposizione dei fatti e dalla normativa sin qui richiamata,



che porta ad affermare la certa fondatezza del ricorso come proposto.

Al fine di evidenziare a codesto Ill.mo Giudice del lavoro le novità contenenti le nuove procedure di mobilità e le varie fasi, si allega, al presente ricorso una scheda tecnica predisposta dalla stessa FLC Cgil (all. doc. n. 12).

SUL PERICULUM IN MORA

Pure sussistente ed evidente è l'elemento del periculum in mora e, quindi, il danno grave subito dalla ricorrente.

Nell'anno scolastico appena iniziato la prof. Caldarola, in base a quanto sopra evidenziato ed alle risultanze delle procedure di mobilità, avrebbe potuto prendere servizio in un'istituzione scolastica dell'Ambito 0001 della Regione Puglia, ovvero 0013 della medesima Regione, ovvero, ancora, negli altri ambiti in narrativa di questo atto indicati, ovvero in quello assegnatole di ufficio in applicazione della norma contenuta nell'art. 23 comma 13 sul contratto collettivo sulla mobilità ed, invece, ha finito con l'essere assegnata, in utilizzazione provvisoria, presso l'ITIS MARCONI in Piacenza.

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo a tutto quanto già narrato, pare dover esser aggiunta affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare. È evidente, infatti, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente

Ed infatti, nel caso di specie, sussiste il presupposto dell'urgenza poiché solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria, anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. Fasi B e C.

Pertanto, poiché con il piano straordinario di assunzioni il legislatore della "Buona Scuola" ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante almeno per il prossimo triennio.

Il periculum pertanto si concretizza proprio nel rischio di vedersi risolutivamente privati del diritto d'ottenere il trasferimento prima del decorso del triennio, diritto non suscettibile di risarcimento per equivalente e da tutelare in via d'urgenza, non potendosi attendere i tempi di un giudizio di cognizione ordinario.



Sempre in punto periculum in mora, si evidenzia che la ricorrente è l'unica a prendersi cura del genitore vedovo disabile, sig. Caldarola Giosafatta, ammesso ai benefici di cui alla L.104/92 (vds. doc. n.9 in atti) e che, a causa del mancato trasferimento, è resa oltremodo gravosa, anche dal punto di vista economico, la prestazione di cura e di assistenza nei confronti dell'anziano padre.

Sicché, anche sotto tale profilo, vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente subirà per l'effetto dell'errato ed illegittimo comportamento della resistente P.A.

Non solo. La ricorrente nell'anno 2014 contraeva carcinoma mammario, tanto è vero che nell'ottobre del 2014 alla stessa veniva riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale codice di esenzione ticket classificato con codice 048, perché soggetto affetto da patologia neoplastica maligna e da tumori di comportamento incerto (doc. n.10) e, in seguito a normale controllo di routine che l'istante, per protocollo, deve effettuare con cadenza semestrale presso le strutture sanitarie viciniori al Comune di residenza, è emerso (doc.n.11) uno stato di salute che necessitava di ulteriori indagini alle quali la ricorrente si è sottoposta, accertamenti non compatibili con l'assegnazione di sede di servizio a circa 850 km di distanza dai luoghi di cura e che hanno portato alla recentissima diagnosi di recidiva che si allega (cfr. doc. n. 11 sub 2).

Anche per questa ultima ragione la prof. Calderola, attualmente in congedo per malattia a Terlizzi (BA), ha atteso fino ad oggi prima di ricorrere contro il mancato suo trasferimento, sperando in un "ravvedimento" del proprio datore di lavoro che non la sottoponesse ad ulteriore stress, nell'attesa di conoscere l'esito dell'esame istologico, e che le evitasse di dover iniziare un contenzioso, da radicare in una città così lontana da dove la docente attualmente (e necessariamente) si trova per le ragioni di cura e assistenza ampiamente documentate.

In sintonia con quanto innanzi sostenuto e richiesto si appalesa la recente decisione resa dal Tribunale di Trani (n. 28744/2016 del 16 settembre 2016), che ha dichiarato l'illegittimità della assegnazione di una insegnante in una sede distante rispetto a quella indicata nelle preferenze dalla stessa espresse in sede di presentazione di domanda di mobilità, per palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, principio cui si è uniformato anche il Tribunale di Napoli (G.U. Dott. Montuori) ed il Tribunale di Taranto (dott. De Napoli) in altrettanto recenti pronunce.



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del Miur, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Pertanto, per quanto innanzi premesso

SI CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, **anche** **con decreto reso inaudita altera parte**, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art.700 C.P.C., oltre che la propria competenza, in via preliminare

DISAPPLICHI E/O SOSPENDA

o, comunque, con qualunque altra formula che questo Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, annulli gli effetti, in via cautelare ed urgente, di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, anche previa disapplicazione del provvedimenti generali sopra richiamati e/o annullamento e/o la disapplicazione degli elenchi di mobilità contestati in premessa, e, per l'effetto

ORDINI

all'Amministrazione scolastica e comunque agli Uffici convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 1.09.2016, e quindi di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti/atti già adottati lesivi degli interessi della prof. Caldarola, con riferimento agli Ambiti territoriali prioritariamente indicati nella domanda di mobilità;

nel merito, accerti e dichiari il diritto della ricorrente, per le ragioni indicate in narrativa di questo atto, ad ottenere il trasferimento nell'ambito 0001, ovvero 0013 Puglia, ovvero 0003 Puglia, ovvero, di altro per come espresso nell'ordine di preferenza nella domanda di mobilità, **condannando** per l'effetto, le amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, in persona dei



loro rappresentanti pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto o sul comune "Ambito" spettante;

con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria, ove ritenuto necessario, anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga:

-l' esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero,ove occorra, richieste di informazioni ex art. 213 c.p.c. alla P.A.) del c.d. "algoritmo", ovvero del principio logico-matematico utilizzato per le assegnazioni di sede/ambito nella contestata procedura di mobilità, nonchè per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio negli ambiti territoriali richiesti.

Ai fini della verifica della strumentalità dell'azione proposta rispetto alla eventuale ricorso nel merito, si dichiara che, salva ogni modifica e integrazione che dovessero rendersi necessarie, verranno proposte le seguenti domande:

"Voglia il Tribunale Illusterrissimo **accertare e dichiarare** , previa annullamento e/o la disapplicazione degli elenchi di mobilità contestati in premessa, il diritto della ricorrente, per le ragioni indicate in narrativa di questo atto, ad ottenere il trasferimento ed ad essere assegnata nell'ambito 0001, ovvero 0013 Puglia, ovvero 0003 Puglia, ovvero, di altro per come espresso nell'ordine di preferenza nella domanda di mobilità, condannando per l'effetto, le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, in persona dei loro rappresentanti pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla ricorrente di ottenere il trasferimento sul posto o sul comune "Ambito" spettante;

Vinte le spese.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è pertanto previsto il pagamento di un C.U. pari ad €. 259,00.

Allo stato si depositano: **1)** copia avviso MIUR – Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza elenco docenti in esubero; **2)** copia contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01.12.2015 prof. Caldarola /MIUR; **3)** copia domanda di mobilità territoriale prof. Caldarola/ MIUR; **4)**



copia CCNL integrativo del 08.04.2016 relativo alla mobilità del personale docente; **5)** copia notifica a mezzo e-mail del 13.08.2016 di mancato accoglimento della domanda di mobilità MIUR / prof. Caldarola; **6)** copia prospetto assegnazioni provvisorie A.S. 2016/2017; **7)** copia istanza di conciliazione prof. Caldarola / Ufficio Scolastico Provinciale – Sede di Piacenza; **8)** copia nota Ufficio Scolastico Provinciale – Sede di Piacenza elenco docenti in esubero dopo i movimenti su ambito; **9)** copia certificato attestante l'invalidità ex L. n. 104/92 per il sig. Giosafatta Caldarola; **10)** copia attestazione esenzione ticket prof. Caldarola; **11)** a. copia referto medico prof. Caldarola del 12 settembre 2016 - b. copia referto esame istologico ottobre 2016 ; **12)** copia scheda tecnica CGIL relativa alle nuove procedure di mobilità.

Piacenza, data del deposito

Avv. Antonella Fiorani

